

Novità fiscali del 30 marzo 2010: enti non commerciali: pubblicate le bozze dei Modelli Intra 12 e 13; modello 730/2010: chiarimenti sull'assistenza fiscale; Decreto incentivi in vigore; bilancio: parti correlate, novità illustrate da documento del CNDCEC; comUnica solo se vi é contestualità tra nascita impresa e assunzione lavoratori; iscrizione all'albo degli artigiani: bollo su ComUnica; agenzia delle Entrate: risposte ai quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente

Pubblicato il 30 marzo 2010

enti non commerciali: pubblicate le bozze dei Modelli Intra 12 e 13; modello 730/2010: chiarimenti sull'assistenza fiscale; Decreto incentivi in vigore; bilancio: parti correlate, novità illustrate da documento del CNDCEC; comUnica solo se vi é contestualità tra nascita impresa e assunzione lavoratori; iscrizione all'albo degli artigiani: bollo su ComUnica; agenzia delle Entrate: risposte ai quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente; bolle accompagnamento risultate contraffatte dopo accertamento fiscale: motivazione carente se manca la perizia; lavoro occasionale: i voucher si acquistano in tabaccheria; niente bollo sul certificato allegato alla dichiarazione di successione

Indice:

- 1) Enti non commerciali: Pubblicate le bozze dei Modelli Intra 12 e 13**

- 2) Modello 730/2010: Chiarimenti sull'assistenza fiscale prestata dai sostituti, dai Caf e dai professionisti abilitati**

- 3) Il Decreto incentivi è in vigore: Le novità fiscali**

- 4) Bolle accompagnamento risultate contraffatte dopo accertamento fiscale: Motivazione carente se manca la perizia**

- 5) Bilancio: Parti correlate, le novità illustrate da un documento del CNDCEC**

- 6) Lavoro occasionale: i voucher si acquistano in tabaccheria**

- 7) ComUnica solo se vi è contestualità tra nascita impresa e assunzione lavoratori**

- 8) Iscrizione all'albo degli artigiani: Bollo su ComUnica**

- 9) Niente bollo sul certificato allegato alla dichiarazione di successione**

- 10) Scudo fiscale: La comunicazione degli intermediari dopo il 31 marzo**

- 11) Agenzia delle Entrate: Risposte ai quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente**

1) Enti non commerciali: Pubblicate le bozze dei Modelli Intra 12 e 13

Per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati, sono state pubblicate il 26 marzo 2010, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le bozze dei nuovi Modelli Intra 12 e Intra 13, ciò in recepimento delle regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva introdotte dal Decreto Legislativo n. 18/2010.

Il **Modello Intra 12** deve essere utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati che hanno effettuato acquisti intracomunitari **oltre il limite di 10mila euro** o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti, per dichiarare all’ufficio competente, l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Il modello, inoltre, va utilizzato limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Per questo tipo di operazioni, infatti, gli agricoltori esonerati e gli enti non commerciali non soggetti Iva sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori d’imposta e, quindi ad applicare l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile, per gli acquisti di beni e servizi da cedenti non stabiliti in Italia.

Attenzione:

Da tenere presente che gli adempimenti sopra descritti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali **soggetti Iva**, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di **attività non commerciali**.

Il **Modello Intra 13** è, invece, riservato **esclusivamente** agli **enti non commerciali non soggetti Iva** che intendono effettuare acquisti intracomunitari imponibili.

Fino al raggiungimento del **limite di 10mila euro**, gli stessi enti, se non hanno optato per l'applicazione dell'Iva in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all'ufficio competente, prima di realizzare ogni operazione intracomunitaria, l'ammontare dell'acquisto in corso e quello complessivo di tutti gli acquisti effettuati nell'anno.

I nuovi modelli, una volta definitivi, andranno presentati unicamente in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso intermediari abilitati.

Termini di presentazione

Il Modello Intra 12 si presenta entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti", mentre il Modello Intra 13 si presenta prima dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario.

Modello Intra 12	<p>Il modello Intra 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti a Iva e dagli agricoltori esonerati che hanno fatto acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su queste operazioni, per dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.</p> <p>Il modello, inoltre, deve essere utilizzato da questi contribuenti e dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, i quali sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia.</p>	
Modello Intra 13	<p>Il modello Intra 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l'imposta.</p> <p>Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro questi enti, se non hanno optato per l'applicazione dell'Iva in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all'ufficio competente, prima di ogni acquisto intracomunitario, l'ammontare della singola operazione e quello degli acquisti complessivamente effettuati nell'anno.</p>	

2) Modello 730/2010: Chiarimenti sull'assistenza fiscale prestata dai sostituti, dai Caf e dai professionisti abilitati

Modello 730/4 non obbligatorio ma solo consigliato dalle Entrate.

Si tratta di una possibilità, estesa da quest'anno a tutti i sostituti d'imposta. Gli stessi pertanto, ove intendano ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall'Agenzia delle entrate, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, il modello di comunicazione.

Restano esclusi da questa possibilità alcuni grandi sostituti specificatamente indicati.

La comunicazione per l'utilizzo della procedura telematica dopo il 31 marzo, questa avrà effetto per l'assistenza fiscale da prestare nell'anno 2011.

Modello 730/2010 (Redditi 2009): Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Su tale argomento di estrema attualità l'Agenzia delle Entrate ha dedicato la lunga circolare n. 16/E del 27 marzo 2010.

Tra le materie trattate, quella delle scadenze, delle modalità di presentazione, degli adempimenti a carico di sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.

L'elemento di maggiore novità è dato dalla estesa trattazione del modello 730-4 e, quindi, dall'estensione a tutte le province del territorio nazionale del flusso informativo dei risultati finali delle dichiarazioni 730.

Il modello si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l'intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud che attesti le ritenute, ma anche gli scontrini e le ricevute che provino le spese sostenute.

Chi consegna il modello già compilato non deve versare alcun compenso al Caf o al professionista.

Un triplice scambio informativo tra Caf (e professionisti), Agenzia delle Entrate e sostituti d'imposta: I primi trasmettono i dati acquisiti via web, tramite modello 730-4, all'Amministrazione finanziaria; questa, sempre in via telematica, li invia ai sostituti d'imposta per consentire loro di effettuare le operazioni di conguaglio, trattenendo o rimborsando gli importi direttamente nelle buste paga dei propri dipendenti.

Conclusa la fase sperimentale che, nel 2008 e 2009, aveva interessato soltanto un numero limitato di datori di lavoro ed esclusivamente i Caf (non anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, per i quali il coinvolgimento nella procedura del flusso informativo opera dal 2010), da quest'anno tutti i sostituti, indipendentemente dal domicilio fiscale, possono ricevere i dati inviando, entro il prossimo 31 marzo, l'apposita "comunicazione" redatta su modello approvato con provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2010.

Sono esclusi da tale procedura solo alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane), che già ricevono telematicamente sui propri siti i risultati contabili.

La "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" deve contenere: L'utenza telematica (Fisconline o Entratel) o l'intermediario abilitato presso cui il sostituto intende ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 e il codice della sede operativa (il sostituto che, per proprie esigenze organizzative, ha più sedi operative presso le quali fare pervenire i modelli, per ognuna di esse deve compilare un distinto rigo della comunicazione).

Soggetti che possono presentare il modello 730

Possono utilizzare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010.

Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009, chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato ad effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti o colf).

Nel 730/2010 vi sono anche altre novità.

Dichiarazione congiunta: Rigo F1 separato

Coloro che lo scorso novembre non hanno fruito del differimento del 20% dell'acconto Irpef (79% da versare anziché il 99% dell'imposta del 2008) previsto dalle norme anti-crisi (D.L. n. 168/2009) e hanno compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, devono necessariamente indicare (colonna 5 del rigo F1) nel 730/2010 la cifra utilizzata in compensazione.

Ma attenzione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, devono farlo separatamente.

Si tratta della nuova colonna inserita nella versione definitiva del 730/2010 in seguito alla modifica normativa introdotta dal D.L. n. 168/2009, che ha disposto, eccezionalmente, per aiutare le famiglie in crisi di liquidità, lo "sconto dell'acconto".

Pertanto, chiunque avesse versato la somma senza tenere conto della diminuzione, recuperando poi l'eccedenza in compensazione nell'F24, deve riportare tale importo nell'apposita casella del modello 730.

Rateizzazione

Anche con il 730 è possibile pagare a rate le imposte dovute, sia che si tratti di saldo e acconto Irpef, sia che si tratti di saldo o acconto delle addizionali regionale e comunale, o anche dell'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività o di acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Il debito fiscale si può suddividere in rate, da due a cinque, indicandone il numero nella casella 5 del rigo F6.

Sarà cura del sostituto d'imposta prelevare la rata dalla busta paga dopo avere calcolato gli interessi relativi al frazionamento.

Quest'anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d'interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell'anno scorso.

Gli interessi sono calcolati dal sostituto d'imposta.

Scadenze

I termini per presentare il modello sono il 30 aprile 2010, se si sceglie la consegna al datore di lavoro o all'ente pensionistico.

Mentre rimane tempo fino al 31 maggio 2010 se, invece, il contribuente decide di presentare il 730 al Caf o a un professionista abilitato.

Iniziano, quindi, coloro che scelgono di avvalersi dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta che possono farlo entro il mese di aprile.

I contribuenti che, invece, si rivolgono a Caf o a professionisti abilitati devono provvedere alla presentazione entro maggio.

Nel primo caso non è necessario produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei dati dichiarati, nel secondo, invece, va esibita per consentire il controllo della veridicità delle informazioni riportate nel prospetto.

La documentazione relativa ai dati dichiarati va comunque conservata fino al 31 dicembre 2014 e mostrata, se richiesta, al competente ufficio delle Entrate.

Diversi i momenti di presentazione, diverse le scadenze di consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3:

Per i sostituti d'imposta è il 31 maggio, per Caf e professionisti abilitati il 15 giugno.

Dichiarazioni e prospetti di liquidazione devono restare "nel cassetto" di chi presta l'assistenza fiscale fino al 31 dicembre 2012.

Termine unico, invece, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione: sia i sostituti d'imposta sia i Caf e i professionisti devono provvedere entro il 30 giugno.

I termini per la presentazione della dichiarazione 730 sono inderogabili.

3) Il Decreto incentivi è in vigore: Le novità fiscali

E', infatti, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010 il provvedimento (D.L. n. 40 del 25 marzo 2010) varato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010.

Il D.L. n. 40/2010, oltre alle misure a sostegno della domanda in particolari settori per le quali lo Sviluppo economico indicherà le modalità di fruizione dei contributi, contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e riduzione del contenzioso, e nuove

regole per la notifica di atti ai non residenti.

Lotta all'evasione

Aumenta la lotta all'evasione internazionale, infatti, il neo Decreto si focalizza sulle operazioni "carosello" e "cartiere" ed obbliga i soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici dei Paesi black list (individuati dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001).

Le modalità di comunicazione alle Entrate saranno stabilite da un Decreto MEF entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. incentivi.

Inoltre, il Ministero potrà escludere dall'obbligo di comunicazione alcuni Paesi black list o alcuni settori di attività; allo stesso modo, potrà estendere l'adempimento anche a Stati non black list o a specifiche tipologie di attività o operatori.

Peraltro, dal prossimo 1° maggio le società dovranno informare, attraverso il modello di comunicazione unica, il Registro imprese della Camera di commercio, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, degli eventuali trasferimenti all'estero della propria sede.

Il decreto legge introduce anche misure finalizzate a contrastare la fruizione illegittima di crediti d'imposta.

In caso di utilizzo illecito di crediti agevolativi la cui fruizione è stata autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà a queste strutture i dati sui crediti utilizzati in diminuzione delle imposte, in modo da accelerare le procedure di recupero.

Le somme recuperate dovranno confluire nell'entrata del Bilancio dello Stato, rimanendo acquisite all'Erario.

Infine, si prevede anche il contrasto alle frodi nel settore marittimo in sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ipsema (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo).

Notifiche ai contribuenti residenti all’estero

Nuove regole sul recupero all’estero di crediti per imposte italiane: Le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o la sede legale estera risultante dal Registro delle imprese.

In mancanza di queste informazioni, la notifica sarà inviata all’indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.

La notifica è valida anche quando i residenti all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni (e successive variazioni) hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello della loro ricezione.

Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.

Riduzione del contenzioso

Vengono introdotte nuove regole per ridurre il contenzioso tributario: Il contribuente, nell’ambito della conciliazione giudiziale, dovrà adesso presentare adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme dovute solo quando l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50mila euro.

Procedure semplificate per la notifica delle sentenze emesse dalla Commissione tributaria.

Inoltre, viene abrogata la disposizione contenuta nelle norme sul processo tributario (Dlgs 546/1992, art. 52, comma 2) in base alla quale gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria dovevano chiedere, per proporre appello principale, l'autorizzazione preventiva al responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale.

Infine, le norme in materia di pagamento del tributo in seguito a decisione della Commissione Tributaria Regionale sono estese alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Centrale.

Incentivi

E' di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico per gli incentivi destinati ai consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all'efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all'innovazione.

Si va dal bonus per l'acquisto di motocicli elettrici ad elettrodomestici ad alta efficienza energetica, dagli "eco-immobili" alle macchine per uso agricolo. Sconti anche per motori ad alta efficienza e per nautica da diporto.

E' previsto un sostegno particolare per le innovazioni tecnologiche applicate al settore aeronautico, per la costruzione di prototipi di nave multiuso per le emergenze, per l'emittenza televisiva locale e per l'Agenzia per la sicurezza nucleare (sul sito del ministero dello Sviluppo economico, l'elenco dettagliato degli incentivi).

Le modalità di erogazione dei contributi (è previsto un tetto massimo per ciascuna tipologia) saranno definite da un decreto dello stesso Sviluppo economico, emanato di concerto con il MEF e con il ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Il provvedimento andrà adottato entro dieci giorni.

Detassazione per le imprese della moda e del settore tessile

Il Decreto concede aiuti anche alle aziende operanti nel settore tessile e della moda, fiore all'occhiello del made in Italy, stanziando un contributo complessivo di 70 milioni di euro.

Viene infatti introdotta la detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari. L'agevolazione, riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007, è valida per gli investimenti realizzati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Il beneficio è fruito al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti. L'acconto per il periodo d'imposta successivo va calcolato senza tener conto dell'agevolazione.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Incentivi, stabilirà criteri e modalità attuative dell'agevolazione.

4) Bolle accompagnamento risultate contraffatte dopo accertamento fiscale: Motivazione carente se manca la perizia

E' carente la motivazione dell'accertamento, basato su presunzioni semplici, non configurabili come gravi, precise e concordanti, tale non potendo considerarsi l'asserita contraffazione delle bolle d'accompagnamento, ove non confortata da una pertinente perizia grafica, non sostituibile con la scienza privata dell'Ufficio, mentre la merce non reperita presso i locali della ditta interessata non può considerarsi acquistata e rivenduta senza fatturazione, prima di aver acquisito una prova indiscutibile circa la sua esistenza, come nell'ottica di un impianto motivazionale privo di plurimi riscontri obiettivi e fondato esclusivamente su un'immaginaria concatenazione di sospetti, in alcun modo assurti al rango di piena prova e neppure di semplici indizi qualificati.

5) Bilancio: Parti correlate, le novità illustrate da un documento del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il 29 marzo 2010 sul proprio sito (www.cndcec.it) il documento su *“Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici”*, redatto con il contributo della Commissione “Norme e principi contabili”.

Un lavoro che vuole fornire ai commercialisti e a tutti i soggetti interessati le prime indicazioni in merito all’applicazione delle novità concernenti l’informativa di bilancio di talune operazioni con parti correlate.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota del 29 marzo 2010)

6) Lavoro occasionale: I voucher si acquistano in tabaccheria

Da metà aprile in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia, i voucher per il lavoro occasionale, arriveranno presto nelle tabaccherie di sei regioni italiane.

È il frutto dell’intesa siglata il 26 marzo dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, e dal vertice della Fit, la Federazione italiana dei tabaccai: gli speciali buoni per le prestazioni

saltuarie saranno disponibili, a partire dalla metà di aprile.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 29 marzo 2010)

7) ComUnica solo se vi é contestualità tra nascita impresa e assunzione lavoratori

Nel caso di assunzione di personale in un momento diverso i canali possono essere quelli attuali.

Nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico ComUnica, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA).

Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante, ma senza matricola o codice azienda per agricoltori), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforma web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.

I predetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979.

(Inps, circolare n. 41 del 26 marzo 2010)

8) Iscrizione all'albo degli artigiani: Bollo su ComUnica

Con la Comunicazione unica gli artigiani applicano l'imposta di bollo solo per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello "ComUnica" al Registro delle imprese.

L'imposta non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani, che rappresenta una mera integrazione documentale al primo invio.

Non sono assoggettati al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell'introduzione della Comunicazione unica erano esenti dall'imposta, come la richiesta di attribuzione della partita Iva e gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010.**

Per la presentazione della Comunicazione unica al Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico, è dovuta l'imposta di bollo.

La norma prevede, per incentivare l'utilizzo del sistema telematico di iscrizione al Registro delle imprese, una più favorevole rideterminazione dell'imposta di bollo, fissata - con la Finanziaria 2008 - nella misura di 17,50 euro per le ditte individuali al posto dei precedenti 42 euro (per le società di persone e le società di capitali gli importi sono rispettivamente di 59 e 65 euro).

L'Agenzia, inoltre, ricorda che in ogni caso è possibile scrivere sul medesimo foglio, con il pagamento di una sola imposta, "atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto" (articolo 13 Dpr 642/1972).

Le imprese artigiane attraverso la Comunicazione unica faranno parte del Registro delle imprese e, solo dopo aver prodotto ulteriori documenti, potranno iscriversi all'albo degli artigiani.

A tal proposito, mentre per la presentazione del modello ComUnica si applica il bollo, nessuna imposta, invece, è dovuta per il successivo adempimento di iscrizione all'associazione di categoria.

Il fascicolo telematico dell'impresa artigiana, infatti, fa parte integrante della Comunicazione inviata al Registro delle imprese, per la quale è già stato versato il tributo.

9) Niente bollo sul certificato allegato alla dichiarazione di successione

L'imposta di bollo non va pagata sul certificato che si allega alla dichiarazione della successione.

Il chiarimento è arrivato con la **risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010**.

L'Agenzia delle Entrate ha così risolto i dubbi interpretativi che sussistevano in merito all'applicabilità del tributo in relazione ai certificati di stato di famiglia da allegare alla dichiarazione di successione.

Si tratta di certificati da allegare alla denuncia di successione, che consiste in un adempimento di natura fiscale, adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo purché sui documenti rilasciati in esenzione si indichi l'uso al quale gli stessi sono destinati.

10) Scudo fiscale: La comunicazione degli intermediari dopo il 31 marzo

Gli intermediari obbligati alla comunicazione dei dati relativi al monitoraggio fiscale per l'anno 2009, non includeranno, nel flusso da inviare entro il termine del 31 marzo 2010, le informazioni relative ai soggetti che hanno effettuato operazioni secondo le norme sullo scudo fiscale (art. 13-bis del D.L. 78/2009).

Queste potranno essere trasmesse con modalità che saranno definite con successiva comunicazione.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 29 marzo 2010)

11) Agenzia delle Entrate: Risposte ai quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente.

I ticket restaurant non sono beni in natura e la quota eccedente i 5,29 euro è rilevante per il fisco; le opere e i servizi, per rientrare tra gli "oneri di utilità sociale" esenti, devono rispondere a determinati requisiti; sì al valore normale "scontato" per i beni offerti dal datore di lavoro Al

Forum lavoro i chiarimenti sull'imponibilità di alcune prestazioni offerte ai collaboratori e ai loro familiari.

Ticket restaurant

I ticket restaurant, ossia le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all'importo giornaliero di 5,29 euro: nessuno sconto Irpef per la quota eccedente.

Questo il chiarimento dei funzionari dell'Agenzia ai consulenti del lavoro presenti al forum.

La quota in "avanzo" dal limite esente non può essere conteggiato ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione prevista per i fringe benefit, pari a 258,23 euro.

No, quindi, alla soluzione che ipotizzava applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 51, comma 3, del Tuir anche ai tagliandi utilizzati per pagare i pasti.

I ticket restaurant, a differenza da quanto richiesto da tale norma, infatti, non costituiscono compensi in natura.

A confermare l'esclusione dalla categoria l'evidenziazione del loro "valore nominale" nell'art. 51, comma 2, del Tuir, che definisce le regole di imponibilità dei ticket.

Oneri di utilità sociale

La risposta al secondo quesito fa chiarezza sulla distinzione tra le opere e i servizi utilizzati dai lavoratori e dai loro familiari identificabili come "oneri di utilità sociale" per il datore di lavoro, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera f, del Tuir), e i fringe benefit, remunerazioni complementari erogate in natura (cellulari, automobili, eccetera) ai collaboratori, esenti per il fisco fino a quota 258,23 euro, superata la quale diventano imponibili per intero.

A fare la differenza, precisano i funzionari dell’Agenzia ricordando quanto già chiarito con la risoluzione 34/2004, sono le tre condizioni dalle quali non si può prescindere per beneficiare dell’agevolazione prevista per gli “oneri di utilità sociale”, condizioni che devono sussistere contemporaneamente: spesa volontaria da parte del datore di lavoro e non stabilita da contratto, strutture e prestazioni a disposizione di tutti i dipendenti o di alcune categorie e, infine, specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Mancando uno di questi requisiti, cade il diritto all’esclusione dalla tassazione.

I servizi e le opere messi a disposizione possono anche essere situati in strutture esterne, a patto che non appartengano al datore di lavoro, che il dipendente sia estraneo al rapporto tra l’impresa e fornitore del servizio e, soprattutto, non risulti “beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura dei servizi medesimi”.

In pratica, rientrano nel regime di esenzione esclusivamente le erogazioni corrisposte in natura, a meno che - come espressamente previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f-bis - non si tratti di somme in denaro erogate per pagare la retta di asili nido e colonie climatiche o relative a borse di studio assegnate ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir.

Valore

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l